

Protocollo di Intesa

tra

La Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Puglia e la Regione Sicilia in materia di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera

PREMESSO

- a. La presenza di stranieri nelle Regioni meridionali - in particolare a partire dall'ultimo decennio - è andata aumentando numericamente ed è divenuta sempre più eterogenea, sia in termini socio-demografici che occupazionali, nonché per le richieste inerenti alle politiche di integrazione;
- b. La presenza di stranieri ha generato/sta generando significative trasformazioni socio-demografiche, caratterizzandosi altresì come sostitutiva, almeno in parte, della forza lavoro autoctona poiché carente proprio in quei settori produttivi dove le medesime componenti straniere hanno ormai assunto una connotazione strutturale;
- c. Al fenomeno descritto è correlabile un aumento della domanda diversificata di servizi dedicati all'integrazione e all'inclusione sociale, quali: casa, salute, istruzione e formazione professionale, mediazione culturale, supporto a MSNA, sia in relazione a presenze temporanee, sia in relazione a presenze di lunga e lunghissima permanenza;
- d. Nello specifico, le componenti di forza lavoro di origine straniera, soprattutto quelle che trovano occupazioni di natura stagionale, determinano una mobilità interprovinciale e interregionale a carattere rotatorio sulla base dei tempi diversi delle colture e delle produzioni e generano, per tali ragioni, problematiche comuni alle diverse aree territoriali;

Conseguentemente alla descritta mobilità si determinano alcune problematiche collaterali di alta complessità che coinvolgono l'*housing*, spesso carente dal punto di vista igienico-sanitario, il disagio e la vulnerabilità sociale, le forme di lavoro irregolare e di sfruttamento, talvolta persino para-schiavistico, che arrivano a configurare una vera e propria economia sommersa;

CONSIDERATO

Che le aree regionali di riferimento, come risulta da Studi e Ricerche nazionali (Dati CNEL) sono caratterizzate da bassi indici di integrazione socio-economica;

ATTESO

Che le Regioni-partner hanno realizzato un Progetto FEI (AP 2013 – Azione 9) specificamente incentrato sulle tematiche concernenti la presenza straniera nei rispettivi territori, sull'incremento/rafforzamento delle reti locali di quanti a vario titolo intervengono nel settore e sul rafforzamento della *capacity building* individuale e istituzionale, dal titolo COM.IN 2.0 - Competenze per l'integrazione - e che dall'esperienza congiuntamente maturata dal Progetto sono emerse le seguenti esigenze:

- a. continuare la collaborazione a livello interregionale per armonizzare alcune politiche mirate specificamente alla tematica migratoria e al contempo migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili, nonché la qualità e la sostenibilità degli interventi a favore dell'inclusione sociale degli immigrati;
- b. approntare programmi e politiche di intervento - nonché strumenti operazionali condivisi - a gestione autonoma ma a finalità convergenti e dunque progettate in maniera coordinata e condivisa, anche nelle fasi di implementazione, allo scopo di operare in maniera sincretica, in relazione a tempi e modalità di svolgimento degli interventi medesimi;
- c. effettuare un monitoraggio della presenza e della composizione quantitativa e qualitativa degli stranieri sui territori coinvolti;

VISTI:

1. ***Il Libro bianco sul sistema di governo europeo – Approfondire la democrazia nell'Unione europea, SEC. 2000/154***, emanato dalla Commissione europea l'11 ottobre 2000, nel quale si individua nella collaborazione interistituzionale e interregionale (*governance* multi-livello) un'articolazione significativa dell'agire democratico e dunque si incoraggia la partecipazione sociale lungo tutta la catena decisionale in modo da realizzare forme concrete di "democrazia partecipativa";
2. ***L'Agenda europea sulle migrazioni***, emanata il 13 maggio 2015, mediante Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni, (COM/2015/240) che individua nelle migrazioni che interessano i Paesi europei una priorità per le politiche dell'UE, ritenendo che le questioni sociali che emergono debbano essere affrontate in modo complessivo e che, non secondariamente, si debba evitare di intervenire a compartimenti stagni, ciò consentirebbe di elaborare politiche condivise in grado di abbracciare in maniera integrata e simultaneamente le molteplici dimensioni del fenomeno.

3. **La Direttiva dell'UE (2000/43/CE)** sulla parità di trattamento che vieta la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica e il relativo strumento normativo interno di recepimento (**D.Lgs. 215/2003**);
4. **La Direttiva dell'UE (2000/78/CE)** sulla parità di trattamento in materia di occupazione, che vieta la discriminazione, (in tale materia e nella formazione), fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e il relativo strumento normativo interno di recepimento (**D.Lgs. 216/2003**);
5. **La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 2009/52/UE** e il relativo strumento interno di recepimento (**D.Lgs. 109/2012**) che prevede sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi irregolarmente presenti sul territorio e che contiene altresì norme in tema di protezione sociale relative al “particolare sfruttamento” (inserite nel **codice penale all'art. 603bis**) che possono subire gli stessi migranti;
6. **La Direttiva 2011/36/CE**, nonché il relativo strumento normativo interno di recepimento, (**D.Lgs. 24/2014**), che definisce la necessità di elaborazione di un Piano Nazionale Antitratta, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (in sostituzione della Decisione-quadro del Consiglio europeo 2002/629/GAI);
7. **La Direttiva 2004/83/CE** recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e il relativo strumento interno di recepimento (**D.Lgs. 251/2007**);
8. **La Direttiva 2011/95/UE** e il relativo strumento interno di recepimento (**D.Lgs. 18/2014**);
9. **La Direttiva 2005/85/CE** recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e il relativo strumento interno di recepimento, (**D.Lgs. 25/2008**), modificato dal DL 119/2014;
10. **La Direttiva 2003/9/CE** del Consiglio europeo del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e lo strumento normativo interno di recepimento (**D.Lgs. 140/2005**);
11. **Il novellato art. 117 della Costituzione che**, pur riservando, a mente dell'art. 117 lett. m), alla competenza regolatoria esclusiva dello Stato la materia dell'immigrazione, in tema di fruizione di diritti civili e sociali limita alla competenza normativa statale solo “*la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*”, che devono peraltro “*essere garantiti su tutto il territorio dello Stato*”;

12. La previsione del **novellato art. 117 della Costituzione** che recita “*la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni*”;
13. **Il Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998** (“*Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”) e modifiche successive;
14. **La Legge 328 del novembre 2000** (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) che prevede forme integrate di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (nazionali, intermedi e locali) e le realtà organizzate sul territorio (terzo settore), al fine di concertare gli interventi territoriali, in particolare quelli in favore dei gruppi svantaggiati (compresi gli immigrati), nonché le leggi regionali di recepimento;
15. **La Legge sull’immigrazione della Regione Puglia, LR 32/2009** (*Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia*);
16. **La Legge sull’immigrazione della regione Campania, LR 6/2010** (*Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania*);
17. **La Legge sull’emigrazione e l’immigrazione della Regione Calabria, LR 17/1990** (*Interventi regionali nel settore dell’emigrazione e dell’immigrazione*);
18. **La Legge sull’immigrazione della Regione Calabria, LR 18/2009** (“*Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali*”);
19. **Il Piano per l’integrazione e la sicurezza “Identità e incontro”** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010, che individua le principali linee di azione per favorire l’integrazione degli immigrati, coniugando accoglienza e sicurezza, focalizzate su cinque assi principali: educazione e apprendimento, lavoro, alloggio e governo del territorio, accesso ai servizi essenziali, minori e seconde generazioni;
20. **Il Documento sulle “Linee di intervento generale”** del Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”, redatto dal Capo Dipartimento – Prefetto Mario Morcone – sulla base dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, documento che propone un sempre maggior coordinamento dei livelli di *governance* tra Enti di programmazione e di attuazione operativa delle politiche, soprattutto nel settore dell’accoglienza, esortando a realizzare la massima conoscenza del fenomeno migratorio a livello territoriale (“conoscere bene per governare meglio”) nonché una partecipazione congiunta degli attori sociali con competenze “tecniche” e “politiche”;

21. **I Programmi operativi nazionali (PON) 2014-2020 dei Fondi strutturali:** Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e le articolazioni regionali (POR), in particolare nei sub-programmi attinenti all'occupazione sostenibile e alla mobilità dei lavoratori, all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, all'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e al rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni e della *governance* territoriale;
22. **La Strategia nazionale per le Aree interne (2014-2020)** del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica che prevede, tra l'altro, interventi di ripopolamento delle zone collinari e montane, nelle quali si possono sperimentare insediamenti di lavoratori e lavoratrici stranieri occupati nel settore agro-alimentare;
23. **Il Regolamento (EU) 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014**, che stabilisce le linee generali del programma FAMI (Fondo per l'Asilo, l'Immigrazione e l'Integrazione per il periodo 2014-2020, per promuovere la gestione efficiente dei flussi migratori e l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo nell'Unione europea di un approccio comune;

CONSIDERATO

Che le Regioni-partner hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - un "Accordo per la Programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia" che prevede il consolidamento della *governance* multi-livello, ovvero il potenziamento della cooperazione interistituzionale (Stato, Regioni ed Enti locali) e il rafforzamento delle partnership tra operatori pubblici, del privato e del privato sociale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Regioni-partner firmatarie convengono quanto segue:

Art.1

(Oggetto e finalità dell'Accordo)

Costituzione di un Coordinamento interregionale al fine di:

- a. Programmare e realizzare in modo congiunto e coordinato interventi innovativi per l'incremento delle rispettive capacità istituzionali coinvolgendo gli *stakeholders* territoriali;
- b. Rafforzare il lavoro di rete territoriale regionale e interregionale e dunque le pratiche (condivise) di *governance*;

- c. Aumentare i livelli di diffusione delle conoscenze attinenti alle problematiche concernenti l'immigrazione e ai benefici, attuali e potenziali, che apporta all'economia regionale e nazionale;
- d. Migliorare gli interventi di inclusione socio-lavorativa degli immigrati in riferimento alle politiche ed agli interventi previste negli Assi con i quali è articolato l'Accordo di Programma (sopra citato) e sviluppare un approccio strategico e un razionale utilizzo delle risorse esistenti;
- e. Disseminare e scambiare le buone pratiche di intervento coordinato anche con altre Regioni italiane e con altre regioni UE ed extra UE;

Art.2
(Attività del Coordinamento)

Le Regioni firmatarie concordano congiuntamente che tra le misure da intraprendere, sulla base del presente Accordo, sono da ricomprendersi:

- a. La costituzione e il consolidamento di strumenti per il monitoraggio del fenomeno migratorio e la valutazione del suo andamento e delle politiche di intervento realizzate;
- b. La co-progettazione di politiche e di interventi da attivare nei diversi territori, con particolare riferimento alle linee di azione e priorità previste dal richiamato Accordo di Programma;
- c. La realizzazione di Studi e Ricerche, in forma singola o congiunta, nonché di Seminari formativi/informativi, scambi di esperienze e buone prassi interregionali e transnazionali, visite di studio nei territori a maggior problematicità e criticità sociale;

Art. 3
(Governance operativa)

Il Coordinamento opera attraverso un Comitato di Pilotaggio costituito da Dirigenti e/o funzionari competenti per materia, rappresentanti di ogni Amministrazione partecipante, ed eventuali esperti con diverse e conclamate competenze nella materia;

In prima istanza le Regioni firmatarie si impegnano allo sviluppo comune delle azioni di cui agli Accordi sottoscritti singolarmente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel dicembre 2014.

Art 4
(Durata e validità)

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità triennale con possibilità di rinnovo fino all'intera durata della Programmazione 2014-2020.

Art 5
(Copertura finanziaria)

Il Presente Accordo non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per le Regioni firmatarie a valere sui singoli Bilanci regionali.

Per la Regione Calabria _____

Per la Regione Campania _____

Per la Regione Puglia _____

Per la Regione Sicilia _____